

TI_GERICHTE 17.2017.130 vom 4. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2017.130

FR: TI_GERICHTE 17.2017.130 du 4 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2017.130 del 4 luglio 2017

Regeste

Se procedura di 2do grado avviata da AP, Stato non ha alcuna responsabilità. Indennità spese patrocinio accolte ad AP

Erwägungen

E. 4

Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto e per la procedura di primo grado, dall'introduzione, in data 5 giugno 2015, dell'opposizione al decreto d'accusa e per l'appello, dall'introduzione, in data 25 ottobre 2016, delle osservazioni. Spese

E. 5

Le spese della procedura di primo grado rimangono a carico dello Stato. Quelle della procedura d'appello, in applicazione dell'art. 427 cpv. 2 CPP, vanno, invece, poste a carico degli AP. Per questi motivi, visti gli art. 177 CP, 426, 429, 432, 433 CPP nonché sulle spese e sulle ripetibili l'art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.